

Regolamento Alienazione Beni – Comune Martiniana Po

ART. 1 (Contenuto del Regolamento)

1. Con il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà riconosciuta all'art. 5 della Legge 8 Giugno 1990 n.142 e s.m.i., il Comune di Martiniana Po intende disciplinare le alienazioni del proprio patrimonio immobiliare in deroga alle norme di cui alla Legge 24 Dicembre 1908 n. 783 e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con Regio Decreto 17 Giugno 1909 n. 454 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
2. Il regolamento intende assicurare criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per la alienazione del patrimonio di proprietà del Comune di Martiniana Po - utilizzando criteri che abbiano lo scopo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione stessa.
3. Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati dal presente regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art.12 Legge 127/97 si rinvia ai principi generali in materia di alienazione stabiliti nell'ordinamento giuridico.

TITOLO II PROCEDURE DI ALIENAZIONE

ART. 2 (Beni alienabili)

1. Sono alienabili:
 - a) i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune di Martiniana Po.
 - b) i beni del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio.
 - c) i beni del demanio comunale cui sia intervenuto motivato provvedimento di sdemanializzazione.
2. L'individuazione dei beni da porre in vendita dovrà avvenire, con provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 142/90 e s.m.i.

Restano comunque esclusi dalla alienazione gli immobili e/o i complessi immobiliari di completa proprietà dell'Amministrazione Comunale vincolati ai sensi della L. 1089/39 e quelli ad essi assimilati conseguenti alla redazione sugli elenchi di cui alla L.R. 59/80.

ART. 3 (Procedure di alienazione)

1. All'alienazione degli immobili si procede di norma mediante pubblico incanto o asta pubblica, secondo le procedure di cui all'art. 73 lettera c) del R.D. 23.05.1924 n. 827.
2. Per tali beni è ammessa la trattativa privata al prezzo di stima fissato per l'asta pubblica qualora almeno due esperimenti della stessa siano andati deserti.

ART. 4 (Prezzo di stima)

1. Il prezzo di stima dei beni da alienare, a corpo o a misura, è determinato dall'Ufficio tecnico Comunale.

ART. 5 (Pubblicazione dell'avviso d'asta)

1. L'avviso d'asta deve essere reso pubblico per estratto come segue:
 - a) All'albo Pretorio di Questo Comune, dei Comuni appartenenti alla Valle Po e del Comune di Saluzzo, per importo a base d'asta fino a €. 50.000.000.
 - b) Sul F.A.L. e come dal precedente punto a) per importi a base d'asta oltre €. 50.000.000 e fino a €. 200.000.000.
 - c) Sulla G.U. e come dai precedenti punti a) e b) per importi a base d'asta superiori a € 200.000.000.
2. L'avviso e di vendita dovrà contenere la descrizione del bene, il prezzo di stima, le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 6 (Ripetizione di asta)

1. Qualora la procedura di vendita del bene abbia esito negativo, sia a seguito di esperimento di asta pubblica che di trattativa privata, la procedura d'asta potrà essere ripetuta con il sistema delle offerte segrete al ribasso, fissando il limite minimo oltre il quale le offerte non sono ammissibili. Tale limite sarà fissato dalla Giunta Comunale.

ART. 7 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le normative vigenti in materia di alienazione per gli enti pubblici.
2. Il rinvio alle norme vigenti contenuto nel presente regolamento si intende come rinvio dinamico.

ART. 8 (Coordinamento)

1. Laddove incompatibili con altre disposizioni regolamentari, le disposizioni di cui al presente regolamento sono, limitatamente alla specifica materia della alienazione dei beni del patrimonio immobiliare, prevalenti e sostitutive di esse.